



Prefettura di Avellino
Ufficio territoriale del Governo

Prot. n. 2944/S.E.

Avellino, 2 aprile 2019

Ai Sigg. Sindaci, Segretari Generali e Responsabili degli uffici elettorali dei Comuni di

Ariano Irpino
Avellino
Montoro

Al Sig. Presidente della Commissione Elettorale circondariale di
Avellino

e, p.c.: Alla Questura di

Avellino

Al Comando Provinciale Carabinieri di

Avellino

Al Comando Provinciale Guardia di Finanza

Avellino

Ai Segretari provinciali dei partiti e movimenti politici

Loro Sedi

Oggetto: Elezioni comunali di domenica 26 maggio 2019, con eventuale ballottaggio domenica 9 giugno 2019 – **Limiti massimi delle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti (articolo 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96)**

^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Com'è noto, l'articolo 13 della legge n. 96/2012 ha introdotto limiti massimi di spesa per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco, di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale e di ciascun partito, movimento o lista che partecipa alle elezioni comunali di enti con popolazione superiore a 15.000 abitanti, tra i quali ricade codesto Comune.

Agli stessi comuni il medesimo articolo ha esteso l'applicazione di alcune disposizioni contenute nella legge n. 515/1993, come da ultimo modificate dalla medesima legge n. 96/2012, riguardanti, tra l'altro, il regime di pubblicità e controllo delle spese elettorali, la nomina del mandatario elettorale e il sistema sanzionatorio per le violazioni dei limiti di spesa e per il mancato deposito dei consuntivi da parte di partiti, movimenti politici e liste.



Prefettura di Avellino
Ufficio territoriale del Governo

Per una più agevole intelligibilità della disciplina della materia *de qua*, se ne schematizzano, qui di seguito, gli aspetti più salienti:

- Unitamente alle liste ed alle candidature deve essere presentato un bilancio preventivo di spesa, da rendere noto mediante pubblicazione all'albo pretorio *online* del Comune (art. 30 – comma 2- legge 25.3.1993, n. 81);
- Le spese per la campagna elettorale di **ciascun candidato alla carica di SINDACO** – per la classe demografica cui appartengono codesti Comuni - non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 25.000= e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 1(uno) per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali (art. 13 – comma 1 – legge 6.7.2012, n. 96);
- Le spese per la campagna elettorale di ciascun **candidato alla carica di CONSIGLIERE COMUNALE** non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 5.000= (prevista per la classe demografica cui appartengono codesti Comuni) e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05= per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali (art. 13 – comma 4 – legge 6.7.2012, 96);
- Le spese per la campagna elettorale di **ciascun PARTITO, MOVIMENTO O LISTE DI CANDIDATI che partecipa all'elezione comunale**, escluse le spese sostenute dai singoli candidati alla carica di Sindaco e di consigliere comunale, non possono superare la somma risultante dal prodotto dell'importo di euro 1 (uno) per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali (art. 13 – comma 5 – legge 6.7.2012, n. 96);
- Dal giorno successivo all'indizione delle elezioni comunali, coloro che intendono candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un **mandatario elettorale**. Il candidato dichiara per iscritto al collegio regionale di garanzia elettorale costituito presso la Corte di Appello di Napoli (utilizzando il modello già disponibile sul sito della Corte d'Appello di Napoli www.corteappello.napoli.it seguendo il percorso *Area Elettorale – Collegio Regionale di Garanzia Elettorale – Modulistica* oppure quello riportato nell'allegato n. 12 della pubblicazione n. 1 – Elezioni comunali - recante "*istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature*" consultabile sul sito di questa Prefettura www.prefettura.it/avellino nell'area dedicata alle "ELEZIONI 2019") il nominativo del mandatario elettorale da lui designato. **Sono esentati dalla nomina del mandatario elettorale** i candidati che spendono meno di euro 2.500= avvalendosi unicamente di denaro proprio (art. 13 – comma 6 – legge 6.7.2012, n. 96);



Prefettura di Avellino
Ufficio territoriale del Governo

- **I candidati alla carica di Sindaco e di consigliere comunale, sia eletti che non eletti, sia che abbiano designato il mandatario elettorale o che non l'abbiano nominato, sono tutti tenuti a rendere la dichiarazione** concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di mezzi propagandistici messi a disposizione del partito di appartenenza (art. 2 - comma 1 - numero 3) della legge n. 441/1982), **allegandovi un rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute.** Vanno analiticamente riportati, attraverso l'indicazione nominativa, anche mediante attestazione del solo candidato, i contributi e servizi provenienti da persone fisiche se di importo o valore superiore ad euro 20.000,00=, e tutti i contributi e servizi di qualsiasi importo o valore provenienti da soggetti diversi.

I candidati eletti dovranno trasmettere l'attestazione e l'unito rendiconto al Presidente del Consiglio comunale ed al Collegio regionale di garanzia elettorale, entro tre mesi dalla proclamazione degli eletti.

I candidati non eletti dovranno, invece, trasmettere la succitata attestazione insieme al rendiconto al solo Collegio regionale di garanzia elettorale c/o la Corte di Appello di Napoli, sempre entro tre mesi dalla data della proclamazione (art. 13 - comma 6 - lettera a) e 7 - legge 6.7.2012, n. 96);

- **I rappresentanti dei partiti e delle liste dei candidati** che concorrono alle elezioni comunali devono presentare al Presidente del Consiglio comunale, entro tre mesi dalla data delle elezioni, per il successivo inoltrò alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti competente per territorio il consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale nei succitati limiti ed alle relative fonti di finanziamento. Gli obblighi di controllo, attribuiti alla menzionata sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, si riferiscono ai Comuni con popolazione superiore a 30.000= abitanti. (art. 13 - comma 6 - lettera c) e 7 della legge 6.7.2012, n. 96 e successive modificazioni).



Prefettura di Avellino
Ufficio territoriale del Governo

**SANZIONI APPLICABILI A SEGUITO DEI CONTROLLI SUI RENDICONTI DEI
CANDIDATI ELETTI E NON ELETTI**

(art. 13 – comma 6 – lettera f) – legge 6.7.2012, n. 96)

SOGGETTO: Membro del Consiglio comunale e candidato NON eletto.

VIOLAZIONE: Mancata presentazione al Collegio di garanzia elettorale c/o la Corte di Appello di Napoli entro 3 mesi dalla proclamazione degli eletti della dichiarazione sulle spese per la propaganda elettorale

SANZIONE: sanzione amministrativa pecuniaria da 25.822= a 103.291= euro (art. 15 – comma 5 – legge 515/1993). **Per i candidati proclamati eletti** è prevista anche la **decadenza dalla carica** (art. 15 – comma 8 – legge 515/1993).

SOGGETTO: Membro del Consiglio comunale e candidato NON eletto.

VIOLAZIONE: Violazione dei limiti previsti per le spese elettorali come sopra specificati.

SANZIONE: sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'importo eccedente il limite previsto e non superiore al triplo di tale importo (articolo 15 – comma 6 – legge 515/1993). **Per i candidati proclamati eletti** che superano i limiti massimi di spesa sopra specificati per un ammontare pari o superiore al doppio del massimo consentito, è prevista anche la decadenza dalla carica. (art. 15 – comma 9 – legge 515/1993).

SOGGETTO: Membro del Consiglio comunale e candidato NON eletto.

VIOLAZIONE: Irregolarità nelle dichiarazioni delle spese elettorali o mancata indicazione di coloro che hanno erogato i contributi.

SANZIONE: sanzione amministrativa pecuniaria da 5.165= a 51.646= euro. (art. 15 – comma 11, primo periodo – legge 515/1993).



Prefettura di Avellino
Ufficio territoriale del Governo

SOGGETTO: Partiti, movimenti politici e liste di candidati

VIOLAZIONE: Mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali nei termini sopra indicati per i Comuni con popolazione superiore a 30.000= abitanti.

SANZIONE: sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000= ad euro 500.000= (art. 13 – comma 7 – legge 6.7.2012, n. 96).

Per maggiori e più puntuali informazioni si rinvia all' "Avviso per i candidati a Sindaco e a Consigliere comunale nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti" pubblicato nell' "Area Elettorale" del sito della Corte di Appello di Napoli (www.corteappello.napoli.it) seguendo il succitato percorso Area Elettorale – Collegio Regionale di Garanzia Elettorale – Modulistica.

ag/ps

p. Il Prefetto
Il Vice Prefetto Vicario
(D'Agostino)